GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MARTEDÌ 1° MARZO — NUM. 51

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 25 febbraio 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Terni (Perugia).*

SIRE!

Le condizioni finanziarie del comune di Terni sono molto gravi come risulta dal conto 1890, chiuso con un disavanzo di oltre 120,000 lire. Le errate previsioni del bilancio, il vizioso e deplorevole sistema colà invalso di impiegare i capitali nei bisogni ordinari e di trascurare lo stanziamento delle passività, ha dato luogo in pochi anni ad una situazione finanziaria tale che senza pronti ed energici provvedimenti, non potrà essere sistemata.

Così, per esempio, sono state spese nei bisogni ordinari del bilancio oltre lire 300,000, provenienti dalla vendita di 1500 metri cubi di acqua, che invece, a termini dell'art. 143 della legge comunale, dovevano essere investite o in rendita od in altri modi per aumentare il patrimonio del comune. Nel bilancio del corrente esercizio non si è tenuto alcun conto degli impegni assunti con deliberazioni consigliari o con regolari convenzioni verso Istituti di credito, come, per esempio, quello di lire 30,000 verso la Banca Romana. Si trascurò di garantire gli interessi del comune nell'ordinare l'ammissione degli ammalati nell'ospedale, non curandosi di verificare se sussistano gli estremi di povertà voluti per chiedere, in caso contrario, il rimborso a chi per legge è tenuto a prestarlo, e ciò sebbene la spesa assuma proporzioni enormi. Basta avvertire che nel gennaio di questo anno si spesero lire 3005,43, mentre per l'intero anno sono stanziate nel bilancio del comune sole lire 16,000. Pure la riscossione del dazio consumo dà luogo a continui reclami, ed è urgente il bisogno di regolare quel servizio.

Però i provvedimenti efficaci che sono necessari per riordinare quell'amministrazione non possono aspettarsi dagli amministratori attuali del comune, i quali, colpiti dalla gravità della situazione da loro stessi creata si mostrano interamente sfiduciati e mancano di energia, e volontà sufficiente per porvi rimedio.

S'aggiunga che il Consiglio per la dimissione di 14 consiglieri e la Giunta per la dimissione di due assessori, sono ridotti circa alla metà dei loro membri e che fra questi manca assolutamente quell'armonia di sentimenti che è necessaria sopratutto nelle presenti tristi condizioni del comune.

Una elezione parziale, in simili contingenze, non darebbe al corpo elettorale, che deve essere il giudice supremo, il modo di pronunziarsi convenientemente, e potrebbe anzi, come accertano le autorità locali, essere causa di turbamento dell'ordine pubblico.

Per questi motivi ritengo opportuno non solo, ma necessario di accogliere la proposta del prefetto di Perugia e di procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale. In tale senso provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 N. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terni, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cav. Giuseppe Gargiulo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 28 gennaio 1892:

Montalto Giuseppe, computista di 1ª classe, sospeso dall'impiego con perdita dello intero stipendio, con decreto ministeriale del 16 ottobre 1891, è destituito dall'impiego stesso, a decorrere dal giorno 16 ottobre predetto.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 765116 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 300, al nome di Caputo Antonio, Elisabetta, Michele, Carmela, Salvatore e Gabriele fu Ferdinando, minori, sotto la patria potestà di Giglio Maria, domiciliati in Aversa (Caserta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caputo Andrea, Elisabetta, Michele, Carmela, Salvatore e Gabriele fu Ferdinando, minori, ... ecc. . . . . (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 26 febbraio 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 899792 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 1000 annue, al nome di Bertolucci Giuseppe, Giacomo, Giulio, Giovanni e Lauretta di Luigi, minori questi due ultimi, sotto la patria potestà, e figli nascituri dello stesso Bertolucci Luigi, eredi indivisi, domiciliati in Modena, con vincolo di usufrutto al detto Bertolucci Luigi fu Carlo Giacomo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bertolucci Giuseppe, Giulio, Amilcare-Francesco-Giovanni e Laura, minori.... ecc.... (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 811533 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25, al nome di *Pisani* Polidoro, Carmela, Erminia fu Nunzio, minori, sotto la tutela del sacerdote Benedetto Maccagnano, domiciliati in Gioiosa Marea (Messina), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Pisano* Polidoro, Carmela, Erminia fu Nunzio, minori . . . ecc. . . . veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 96005n e n. 890767 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 80 la prima, al nome di Fara Marietta nubile, Carlo, Emilio, Ercole, Elisa, Adele ed *Ottavia* fu notaio Luigi, domiciliati in Pettenasco (Novara) e di L. 100 l'altra, al nome di Fara Ottavia fu notaio Luigi, domiciliata in Pettenasco (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi:

la 1ª a Fara Marietta nubile, Carlo, Emilio, Ercole, Adele, Elisa, ed *Angela-Ottavia* fu notaio Luigi . . . . . ecc.;

la 2ª a Fara *Angela-Ottavia* fu notaio Luigi . . . ecc. . . . , veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 febbraio 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento: cioè: n. 641505 per lire 45, e n. 641506 di lire 145 al nome di Valenzano *Giovanni* fu Giacinto, minore sotto la patria potestà della madre Bevilacqua Giuseppina, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Valenzano *Giovanni Battista* fu Giacinto, minore, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 623154 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 105, al nome di Costa Liborio, Salvatore e *Giovanni* fu Nicolò, minori sotto l'amministrazione della madre Giarrizzo Giuseppa, vedova Costa, domiciliati in Niscemi (Caltanissetta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Costa Liborio, Salvatore e *Bartolo o Bartolomeo* chiamato anche Giovanni fu Nicolò, minori ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso

di concorso per la nomina a sottotenente veterinario nel R. Esercito.

Il Ministero della Guerra rende noto che, in base al R. decreto n. 6866 (serie 3ª) in data 11 maggio 1890, relativo al reclutamento degli ufficiali veterinari, è aperto un concorso per esami ai posti di sottotenente veterinario nel R. Esercito che si renderanno vacanti dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1894, salvi rimanendo per tutto il corrente anno, i diritti dei dottori in zooiatria dichiarati idonei nel concorso del 1891, che non hanno ancora ottenuta la nomina a sottotenente veterinario.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli nella 2ª metà del prossimo mese di aprile, e presso la R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano nella 1ª metà del successivo mese di maggio.

Saranno ammessi a concorrere i cittadini dello Stato che soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1. Abbiano conseguito il diploma di dottore in zooiatria;
2. Non abbiano oltrepassata l'età di anni 26;
3. Siano atti al servizio militare ed inscritti nei ruoli dell'esercito, tanto sotto le armi che in congedo illimitato;
4. Siano di buona condotta.

I concorrenti dovranno presentare al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) per mezzo del comandante del corpo al quale appartengono, o del distretto militare nella cui circoscrizione sono domiciliati, e non più tardi del 1° aprile p. v., la loro rispettiva domanda in carta da bollo da una lira nella quale indicheranno il loro cognome e nome, la figliazione, a quale delle suddette due Scuole superiori di medicina veterinaria intendano di presentarsi per subire l'esame, e, se in congedo illimitato, il recapito domiciliare, e la correderanno dei seguenti documenti:

a) Fede di nascita debitamente legalizzata;

b) Diploma originale, non copia autentica, di laurea in zooiatria. Il concorrente in una università estera dovrà comprovare d'avere ottenuta la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel regno;

c) Certificato di cittadinanza italiana;

d) Certificato d'esito di leva (modello 32 del regolamento sul reclamento);

e) Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco da non più di tre mesi (modello 21 del regolamento sul reclutamento);

f) Certificato di penalità rilasciato da non più di tre mesi dalla cancelleria del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il concorrente (a termini del R. decreto 6 dicembre 1865, per l'istituzione del casellario giudiziario);

g) Certificato della situazione di famiglia rilasciato dall'autorità municipale.

I concorrenti presenteranno personalmente al comando del rispettivo distretto militare la domanda coi relativi documenti, e saranno in tale occasione sottoposti a visita medica affine di accertare la loro idoneità al militare servizio in qualità di ufficiali. Il comandante del distretto militare non darà quindi corso alle domande dei dottori in zooiatria dichiarati non atti al servizio dall'ufficiale medico.

I sottotenenti di complemento ed i militari di truppa sotto le armi trasmetteranno le loro domande per mezzo del rispettivo comandante di corpo, accompagnate dal foglio matricolare e dai certificati di cui alle lettere *b* e *g*.

Gli esami seguiranno secondo le norme ed i programmi contenuti nell'allegato unico seguente.

I detti programmi potranno essere consultati sia presso il rispettivo distretto militare, sia presso la prefettura o sottoprefettura della rispettiva provincia o del circondario.

Ai dottori in zooiatria ammessi al concorso sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi all'una o all'altra delle suddette Scuole per subirvi l'esame, dal comandante del rispettivo distretto militare, e, se sotto le armi, dal comandante del corpo nel quale prestano servizio, ed ai non ammessi saranno restituiti i documenti presentati.

A parità di merito saranno preferiti i concorrenti che già abbiano conseguito il grado di sottotenente veterinario di complemento.

L'esito dell'esame sarà loro notificato dalle autorità stesse dalle quali ricevettero partecipazione di loro ammissione al concorso, e l'elenco degli idonei sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

I concorrenti idonei ammogliati non otterranno la nomina a sottotenente veterinario, nell'ordine stabilito dalla classificazione riportata se prima non provino di poter assicurare a favore della moglie e della prole nata e nascitura l'annua rendita di lire 2000.

Perciò appena conosciuto l'esito dell'esame, trasmetteranno nel più breve lasso di tempo al Ministero della guerra i titoli legali comprovanti l'esistenza di questa rendita, la quale dovrà vincolarsi nei modi voluti dalla legge 31 luglio 1891 n. 393 sui matrimoni degli ufficiali, entro sei mesi dalla nomina a sottotenente veterinario.

I nomi di coloro ai quali sarà conferito il grado di sottotenente veterinario a misura che si faranno delle vacanze, saranno inscritti colla rispettiva destinazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino ufficiale delle nomine del Ministero della guerra.

I nominati al grado di sottotenente veterinario, venti giorni dopo la partecipazione ricevutane, dovranno presentarsi colla prescritta uniforme alla scuola di cavalleria in Pinerolo per seguirvi un corso d'istruzioni militari e di servizio veterinario militare della durata di tre mesi, e quindi saranno ammessi a prestar servizio ai corpi a quali saranno stati assegnati.

Il Ministro
PELLOUX.

NORME *per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare.*

1. Le materie delle quali constano gli esperimenti (scritto, verbale e teorico-pratico) formano oggetto di quattro diversi esami, ai quali è attribuito un coefficiente d'importanza, come dal seguente specchio:

A. — Esperimento in iscritto (durata sei ore). — Igiene, ippotecnia e polizia sanitaria	1° esame — coefficiente	3
B. — Esperimento orale (durata un'ora circa). — Anatomia fisiologica e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica o chirurgica, materia medica	2° esame — coefficiente	3
C. — Esperimento teorico pratico (durata a giudizio della Commissione) — Clinica medica e chirurgia	3° esame — coefficiente	2
D. — Operazioni chirurgiche (durata a giudizio della Commissione)	4° esame — coefficiente	2
		10

2. *Norme per l'esame in iscritto.*

Riuniti i canditati alla presenza della Commissione sarà estratto un solo tema del programma *A.*

Estratto questo, la Commissione redigerà su di esso un conciso e limitato tema che dovrà essere svolto da tutti i candidati. — Uno dei membri della Commissione detterà il tema ed i candidati lo svolgeranno nel termine di tempo fissato, senza il soccorso di alcun libro o manoscritto, ed alla presenza e sotto la responsabilità d'uno dei membri della Commissione. — Scopo di questo esame è di riconoscere nei candidati, oltre le cognizioni sull'argomento, anche l'ordine e la correttezza nell'esposizione delle idee.

3. *Norme per l'esame orale.*

Durerà un'ora circa. — Ogni candidato dovrà estrarre a sorte un tema del programma *B* e lo svolgerà, fermandosi specialmente su

uelle parti del tema che gli venissero indicate dalla Commissione, e rispondendo inoltre alle domande che gli verranno fatte sul tema stesso.

4. *Norme per gli esami di clinica medica e chirurgica.*

Durata ed arbitrio della Commissione. — Il candidato estrarrà a sorte due numeri corrispondenti a due cavalli, uno dei quali presentante un caso di clinica medica e l'altro di clinica chirurgica, quindi procederà successivamente alla visita dei cavalli indicati, esponendo dapprima i connotati di detti quadrupedi, indi i sintomi che osserva, rispondendo alle analoghe interrogazioni della Commissione In ultimo farà la diognesi e la prognosi e tratterà della cura.

I cavalli da servire per l'esame clinico saranno scelti dalla Commissione esaminatrice fra quelli esistenti nell'infermeria della scuola veterinaria, o fra quelli delle infermerie cavalli dei corpi stanziati nella città ove hanno luogo gli esami. A questo scopo il presidente della Commissione si rivolgerà al comandante il corpo d'armata, il quale impartirà quelle disposizioni che saranno del caso, ordinando essenzialmente che i cavalli ammalati dei vari reparti di truppa siano fatti condurre alla scuola veterinaria nel giorno ed ora che saranno indicati.

5. *Norme per le operazioni chirurgiche.*

Durata a giudizio della Commissione — Il candidato estrarrà a sorte due numeri del programma D, per le operaziani chirurgiche, quindi farà l'esposizione delle malattie, delle lesioni o dei casi per i quali sono richieste le operazioni toccategli in sorte: dirà dei veri processi operatori e sceglierà quello che intenderà di adottare, specificando le ragioni della preferenza. Poscia fatto assoggettare in modo conveniente e sotto la sua direzione, il cavallo da operare, eseguirà su questo le operazioni stabilite.

6. Per ciascun candidato e per ogni esame verranno fatte due votazioni, la prima per *sì* e per *no*, a fine di stabilire l'*idoneità* o meno del candidato, la seconda per classificazione.

Per i *non idonei* la votazione per classificazione si farà con punti da 0 a 9, e per gli *idonei* con punti da 10 a 20.

Dividendo per 10 la somma del punto medio di ogni singolo gruppo di esami, moltiplicato rispettivamente pel corrispondente coefficiente d'importanza, si avrà il punto di merito di ciascun esame.

Il punto finale di classificazione si ottiene dalla somma dei punti riportati nei diversi esami divisa per quattro.

Nel caso che due o più concorrenti avessero ottenuto nella media finale un egual numero di punti, si darà la precedenza nella classificazione al candidato fornito di qualche titolo importante, od, in mancanza di questo, al maggiore di età.

PROGRAMMA *A*.

Igiene, ippotecnia e polizia sanitaria

(Esame in iscritto).

1. Aria. — Clima. — Stagioni. — Temperatura. — Gas nocivi alla respirazione. — Disinfezioni.

2. Acque potabili. — Abbeveratoi. — Acque cattive e mezzi per correggerle. — Bagni.

3. Scuderie. — Pareti, porte e finestre. — Pavimenti e canali di scolo. — Lettiera. — Imbarramento.

4. Alimenti e loro composizione chimica. — Composizione delle razioni alimentari a seconda dell'esercizio e del lavoro. — Preparazione e distribuzione degli alimenti. — Condimenti.

5. Prati e pascoli. — Fieno, paglia, biada, orzo, farina e crusca. — Loro buone e cattive qualità. — Succedanei alimentari. — Valori nutritivi.

6. Igiene della pelle. — Governo. — Tosatura. — Igiene del piede. — Ferratura.

7. Allevamento equino in Italia. — Razze e varietà principali. — Quale è il miglior sistema d'allevamento. — Cause di deterioramento delle razze. — Mezzi per ottenere l'aumento e miglioramento della produzione equina.

8. Definizione della polizia sanitaria. — Sua importanza e divisione. — Doveri del veterinario in caso d'invasione minacciata od avvenuta di malattie epizootiche od enzootiche. — Enzoozie ed epizoozie più frequenti nelle varie provincie d'Italia.

9. Delle carni da macello. — Buone e cattive qualità di esse. — Loro preparazione ed ispezione. — Malattie principali che le rendono nocive all'alimentazione. — Alterazioni anatomo-patologiche relative alle accennate malattie. — Caratteri fisici distintivi tra la carne di vacca e quella di bue.

PROGRAMMA *B*.

Anatomia fisiologica e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica; terapia medica e chirurgica; materia medica.

(Esperimento verbale).

1. Sangue. — Sua costituzione istologica e chimica. — Sua coagulabilità. — Gas contenuti. — Funzione del sangue. — Discrasie in genere. — Loro concetto e distinzioni. — Pletora, anemia e leucemia, diabete. — Loro patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, prognosi e terapia. — Valore curativo della trasfusione del sangue.

2. Malattie d'infezione. — Miasmi, virus e loro proprietà. — Teoria chimica e parassitaria. — I batterii del carbonchio e le inoculazioni preventive. — Moccio e farcino. — Patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatomia patolgica, terapia e misure di polizia sanitaria. — Disinfettanti.

3. Della febbre. — Fenonemi febbrili, concetto della febbre, etiologia, distinzione, decorso, tipi, stadi, esiti, prognosi e terapia di essa. — Influenza, tifo, tifoidea, ecc. — Concetto delle dette malattie. — Loro etiologia, forma clinica, lesioni anatomo patologiche e cura.

4. Infiammazione. — Concetto, etiologia, sintomi e loro spiegazione teorica, fenonemi istologici, produttività infiammatorie. — Leucociti e globuli di pus. — Esiti dell'infiammazione. — Cura antiflogistica.

5. Sistema linfatico. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Linfagite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Adenite equina; concetto, patogenesi, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche, complicanze, prognosi e cura. — Vaiuolo e manifestazioni vaioloidi.

6. Generalità sul sistema muscolare. — Anatomia e fisiologia dei muscoli. — Fibre striate e liscie. — Anatomia e fisiologia dei tendini e legamenti. — Reumatismo. — Concetto teorico. — Reumatismo muscolare ed articolare; distinzione, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Iniezioni ipodermiche e tracheali a scopo curativo. — Sostanze più comunemente adoperate per tale genere di medicazione.

7. Sistema nervoso. — Sua struttura e conformazione generale. — Descrizione anatomica dell'encefalo e sue cavità. — Encefalite; etiologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura — Tetano; forma clinica, concetto, etiologia, diagnosi, prognosi e cura. — Processi per ottenere l'anestesia negli animali domestici.

8. Apparecchio circolatorio. — Generalità [illegible] omiche e fisiologiche. — Corso del sangue nelle cavità [illegible] relativo ufficio regolatore delle valvole. — Polso e toni cardiaci. — Struttura dei vasi sanguigni. — Innervazione vaso-motoria. — Insufficienza valvolare. — Pericardite; patogenesi, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Trombosi ed embolia. — Patogenesi, diagnosi, prognosi e cura.

9. Stomaco ed intestini. — Anatomia. — Meccanica digestiva. — Succo gastrico ed enterico, e loro azione chimica e fisiologica. — Assorbimento intestinale. — Catarro acuto gastro-enterico. — Catarro cronico dello stomaco ed intestino. — Gastro enterite per ingestione di sostanze acri ed irritanti o caustiche; etiologia, forma clinica, diagnosi differenziale, prognosi e cura.

10. Peritoneo. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Peritonite. — Idrope ascite, etiologia, forme cliniche, diagnosi, prognosi e cura. — Fegato. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Struttura intima dei lobuli epatici. — Bile e sue funzioni. — Malattie del fegato in generale, ed in particolare della epatite parenchimatosa ed

interstiziale. — Lesioni anotomo patologiche, sintomi e decorso. — Itterizia; suo concetto, distinzioni, etiologia, forma clinica e cura.

11. Reni. — Anatomia e fisiologia. — Malattie più frequenti. — Nefrite e sue varietà; etiologia, sintomi, decorso, esiti, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Calcoli e concrezioni; generalità; condizioni di loro formazione. — Calcoli urinari in particolare. — Loro composizione chimica e caratteri fisici. — Forme cliniche dettate dalla loro presenza. — Valore della cura medica e chirurgica. — Dei diuretici.

12. Cavità nasali, faringe e laringe — Cenni anatomici e fisiologici. — Processi infiammatori della mucosa nasale e dei seni, del faringe e del laringe. — Distinzioni, etiologia, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura delle infiammazioni. — Corneggio e sue diverse forme.

13. Bronchi, pulmoni e pleure. — Anatomia. — Respirazione pulmonare. — Cangiamenti subiti dall'aria e dal sangue nei pulmoni. — Meccanica respiratoria e sua innervazione. — Bronchite, pulmonite, pleurite. — Distinzioni, etiologia, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura.

14. Cute. — Anatomia. — Peli. — Glandole sebacee e suderifere. — Secrezione ed escrezione del sudore e sevo cutaneo. — Malattie della pelle in generale. — Eritema e risipola, ebullizione sanguigna, eczema, erpete, acque alle gambe. — Loro etiologia, forme cliniche, diagnosi, prognosi, cura. — Forme cliniche prodotte dagli acari della scabbia. — Altri parassiti animali e vegetali della cute del cavallo, e mezzi atti a distruggerli.

15. Ferite. — Distinzioni varie. — Fenomeni primitivi locali, emorragia e mezzi per frenarla. — Complicazioni generali. — Processo di cicatrizzazione. — Diagnosi, prognosi e cura delle ferite.

16. Ossa. — Cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari; generalità anatomiche e fisiologiche. — Fratture e loro distinzioni. — Complicazioni, etiologia, sintomatologia e diagnostico. — Processo di riunione delle ossa fratturate. — Prognosi e cura delle fratture. — Ferite articolari ed artrite traumatica. — Sintomi, esiti, prognosi e cura. — Assorbimento purulento. — Lussazioni in generale ed in particolare della lussazione della rotula. — Cura delle lussazioni.

17. Glandole salivari ed in particolare delle parotide. — Descrizione anatomica ed istologica. — Saliva parotidea e saliva mista. — Caratteri e composizione della saliva. — Innervazione delle glandole salivari. — Azione e destino della saliva. — Parotite. — Sua etiologia, successioni morbose, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Fistole salivari. — Sintomi e terapia.

18. Apparecchio genitale maschile e femminile. — Generalità anatomiche. — Anatomia intima del testicolo e dell'ovaia. — Secrezione spermatica. — Malattie più frequenti dell'apparecchio genitale maschile e femminile. — Orchite, acrobustite, balanite e loro etiologia, sintomi, prognosi e cura. — Morbo coitale; concetto, sintomi e cura — Ernie; concetto generale. — Ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

19. Apparecchio della visione — Anatomia del globo oculare. — Cenno sulle malattie più frequenti del globo oculare nel cavallo. — Mezzi di esplorazione dell'occhio. — Congiuntivite, iridite e cheritite, ciclite e coroidite; sintomi di ciascuna; complicanze, esiti e lesioni anatomiche. — Cataratta ed amaurosi; concetto, lesioni anatomo-patologiche. — Oftalmia periodica; concetto, etiologia, sintomi successioni morbose, esiti, prognosi e cura.

20. Neoplasie. — Origine dei neoplasmi e loro classificazione. — Diagnosi in generale, prognosi e cura. — Fibroma, sarcoma, lipoma, condroma, osteoma, epitelioma, carcinoma e melanoma. — Loro caratteri microscopici, fisici, clinici ed istologici, e particolarità di diagnosi, prognosi e cura.

21. Piede. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — La cutidura come modificazione della cute. — Generazione e sviluppo della parete, della suola e del fettone. — Difetti di proporzione e di forma del piede; difetti di direzione e d'appiombo. — Ferratura correttiva e sua importanza a seconda dei casi. — Chiovardo; cause e successioni morbose, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Podoflemmatite e podotrochilite. — Concetto, cause, sintomi, lesioni anatomo-patologiche, successioni morbose, prognosi e cura.

PROGRAMMA *D.*

Operazioni chirurgiche.

(Esperimento teorico-pratico).

1. Trapanazione d'un seno frontale.
2. Id. id. mascellare.
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Id. della giugulare.
5. Id. della carotide.
6. Cistiguttorotomia.
7. Esofagotomia.
8. Tracheotomia.
9. Setoni.
10. Salasso alla giugulare ed alla safena.
11. Suture.
12. Puntura del torace, addome ed intestino.
13. Applicazione del catetere ed uretrotomia.
14. Miotomia caudale.
15. Castrazione.
16. Cauterizzazione sottocutanea De Nanzio.
17. Id. trascorrente al garretto e nodello.
18. Id. a punte id. id.
19. Tenotomia del peroneo-prefalangeo.
20. Id. dell'epitroclo sopra carpiano.
21. Id. del perforato.
22. Id. del perforante.
23. Nevrotomia plantare.
24. Operazione per le carie della fibro-cartilagine plantare.

N.B. — Per i numeri 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 le operazioni da eseguire saranno limitate dalla Commissione esaminatrice al momento dell'esame.

Il Ministro della Guerra
PELLOUX.

3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un lavoro d'incisione all'acquaforte

1. È aperto un concorso per una incisione all'acquaforte su lastra di rame, per conto della Regia Calcografia di Roma, di una veduta architettonica degli avanzi del Palatino, a scelta del concorrente.

2. L'incisione dovrà avere il formato della maggior parte delle vedute di antichità di Roma, incise da G. B. Piranesi e cioè con un lato non minore di 60 cent.

3. È ammesso soltanto il sistema della incisione all'acquaforte.

4. Per l'esecuzione di detta incisione è determinato il tempo dal 1° marzo 1892 a tutto dicembre 1893.

5. A questo concorso potranno solo prender parte gli artisti italiani residenti in Italia, e quelli che intendono concorrere presenteranno domanda d'iscrizione alla R. Calcografia, in carta da bollo da L. 1, accompagnata da saggi d'incisione eseguiti da loro stessi o dall'indicazione dei lavori che siano conosciuti di loro esecuzione; ed in seguito alla domanda il Ministero rilascierà loro un biglietto d'ingresso al Palatino, valevole per tutta la durata del concorso.

L'iscrizione al concorso rimarrà aperta fino al 30 settembre 1893.

6. Non più tardi delle ore due pomeridiane del 31 dicembre 1893, i concorrenti dovranno consegnare alla Direzione della Regia Calcografia in Roma la lastra di rame incisa, i disegni dei quali si saranno serviti per eseguire l'incisione, nonchè una prova del rame colla quale ogni concorrente indicherà l'effetto ch'egli intende ottenere dal rame. Altra prova verrà fatta stampare naturale, cioè senza artifizi calcografici, per cura della Direzione della R. Calcografia, anche in presenza del concorrente, se questi lo richiederà.

7. La Commissione permanente di Belle Arti, od altra apposita nominata dal Ministero dell'istruzione pubblica, giudicherà il concorso sui disegni e sulle prove di stampa presentate dai concorrenti, su quelle fatte eseguire dalla R. Calcografia, nonchè sulle lastre di rame.

L'autore dell'incisione che fra tutte quelle presentate al concorso sarà giudicato degno di premio, riceverà la somma di lire cinquemila (L. 5000).

Col pagamento della qual somma si intendono passati in proprietà della R. Calcografia, la lastra di rame incisa nonchè i disegni che il concorrente, secondo l'art. 6 avrà presentati per l'esame del concorso.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1892.

Pel Ministro
PULLÈ.

N. 42493 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 29 luglio 1879 n. 5002, colla quale venne prescritta la costruzione dele ferrovie complementari, fra le quali è compresa la linea Roma-Sulmona;

Veduto il decreto prefettizio 14 luglio 1891 num. 28786, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 31 agosto 1891 coi numeri dal 19531 al 19541, constatanti l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359:

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Roviano, notificato ai proprietari interessati, all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degl'interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roviano provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 16 gennaio 1892.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il Segretario di Prefettura
TORRONI.

Elenco descrittivo
degli stabili di cui si autorizza la occupazione

1. Tacchia Lorenzo fu Filippo, domic. in Roviano, a nome proprio e come tutore della figlia minorenne Lucia e Tacchi Maria in Pretinanti Giovanni di Mariano.

Terreno seminativo alberato vitato, al vocabolo Fonte Maggiore, in catasto n. 1976 di mappa sez. unica, confinante strada di Fonte Maggiore, Crialese Francesco, Innocenzo Filippo e Tacchia Giovanni.
Superficie in m. q. da occuparsi 402,12.

Terreno come sopra, vocabolo Pezza, in catasto n. 1957, sez. unica, confinante Innocenzi Michele, Tiritanti Luigi e Peruzzi Domenico.
Superficie in m. q. da occuparsi 17,06.
Indennità stabilita pei due terreni, lire 297,74.

2. Scacchi Francesco fu Stefano, Scacchi Filomena fu Luigi in Tarquini Francesco fu Luigi, domic. in Roviano.

Terreno seminativo nudo, vocanolo Magliette, in catasto n. 2147, sez. unica e n. 2148 di mappa, confinante Todini Vincenzo, strada in Rlofreddo, Fosso delle Magliette e Peruzzi Domenico.
Superficie in m. q. da occuparsi 227,79.

Terreno seminativo con alberi da frutto, vocabolo Canale, in catasto n. 965, sez. unica, confinante Crialese Bernardino, Barba Luigi. fratelli De Angelis e Flavi Giovanni.
Superficie in m. q. da occuparsi 230,31.
Indennnità stabilita pei due terreni, lire 88,76.

3. Comune di Roviano.

Terreno seminativo nudo in costa, vocabolo Valle Maiano, incatasto n. 2108, sez. unica di mappa, confina Parisi Domenico, Todino Vincenzo e Crialese Bernardino.
Superficie in m. q. da occuparsi 197,54.
Indennità stabilita lire 11,22.

4. Crialese Giovanni fu Antonio, domic. in Roviano.

Terreno seminativo olivato, vocabolo Croce della Valle, in catasto n. 1950 di mappa, sez unica, confinante Tiritante Luigi, Crialese Francesco ed Acqua della Cocozza.
Superficie in m. q. da occuparsi 428,73.
Indennità stabilita lire 232,73.

5. Folgori Antonia fu Biagio in Tacchia Luigi fu Carlo, domic. in Roviano.

Terreno seminativo olivato, vocabolo Grottone, in catasto n. 2093 di mappa, confinante strada del Grottone, Innocenzi Benedetto, Alcandri Giuseppe e Battisti Michele.
Superficie in m. q. da occuparsi 162,18.

Terreno seminativo alberato e vitato, vocabolo Fonte Maggiore, in catasto n. 1986 di mappa, sez. unica, confinante strada di Rovianetto, Folgori Filippo, Tacchia Domenico e Folgori Antonio.

Terreno seminativo con quercie ed alberi da frutto, vocabolo Collepero, in catasto n. 941 di mappa, sez unica confinante Tiritante Luigi, Crialese Luigi e fosso di Collepero.
Superficie in m. q. da occuparsi 107,38.
Indennità stabilita pei tre terreni, lire 29,67.

6 Crialese Francesco fu Antonio, domic. in Roviano.

Terreno seminativo, vitato, alberato, vocabolo Fonte Maggiore, in catasto n. 1977 di mappa, sez. unica, confinante Scacchi Giuseppe strada di Fonte Maggiore, Tacchia Maria e Lucia e Proietti Laura.
Superficie in m. q. da occuparsi 60,78.

Terreno come sopra, in catasto nn. 1974, 1973, 3189 di mappa sez. unica, confinante Tacchia Maria e Lucia, strada suddetta, Proietti Pasquale ed Innocenzi Filippo.
Superficie in m. q. da occuparsi 381,78.
Indennità stabilita lire 506,02.

Terreno seminativo olivato, in vocabolo Croce della Valle e Colle della Cocuzza, al catasto n. 1950 di mappa sez. unica, confinante Parisi Giuseppe, da due lati, e Crialese Giovanni.
Indennità stabilita pei tre terreni, lire 506,02.

7. Scacchi Francesco fu Marcello, domic. a Roviano.

Terreno seminativo alberato vitato, vocabolo Pezza, in catasto n. 3186, sez. unica, confinante strada di Fonte Maggiore, Innocenzi Michele, Innocenzi Antonio.
Superficie in m. q. da occuparsi 1283,44.

Terreno come sopra vocabolo Acqua della Cocuzza, in catasto n. 1771, 1772, confinante Tiritante Luigi, De Petris Luigi, Innocenzi Francesco e Fosso della Fontanella.
Superficie in m. q. da occuparsi 799,34.
Indennità stabilita pei due terreni, lire 588,13.

8. De Petris Luigi fu Giovanni, domic. a Roviano.

Terreno seminativo con olivi, vocabolo S. Filippo, in catasto n. 1757, sez unica di mappa, confinante Scacchi Francesco, Tiritanti Luigi, Strada delle Canepine e Fagiuoli Filippo.
Superficie in m. q. da occuparsi 1347,14.

Terreno seminativo con quercie, vocabolo San Filippo, in catasto n. 3182 di mappa, sez. unica, confinante come sopra.
Superficie in m. q. da occuparsi 397,71.
Indennità stabilita pei due terreni, lire 588,82.

9. Folgori Vincenzo fu Simone, domic. a Roviano.

Terreno orto asciutto, vocabolo Canale, in catasto n. 3592 di mappa, sez. unica, confinante strada comunale per Roviano, Battisti Angelo e Croce Raffaele.
Superficie in m. q. da occuparsi 96,50.
Indennità stabilita lire 121,32.

10. Scacchi Luigi fu Domenico, domic. a Roviano.

Terreno seminativo olivato con quercie, vocabolo Vigna Cesare, in catasto nn. 927 e 926 di mappa, sez. unica, confinante Crialese Giuseppe, Parisi Giuseppe.
Superficie in m. q. da occuparsi 844,26.
Indennità stabilita lire 281,25.

11. Lazzarini Angela Maria fu Giuseppe in Battisti Giov. Battista fu Angelo, domic. a Roviano.

Terreno pascolivo, con quercie, vocabolo Peschietto, in catasto n. 889 di mappa, confinante Barba Luigi, Jacobelli Domenico e strada d'Arsoli.
Superficie in m. q. da occuparsi 561,05.

Terreno come sopra, vocabolo Vigna Cesare, in catasto n. 705 di mappa, sez. unica, confinante lo stesso proprietario, strada di Fonte Cirani e Viti Luigi.
Superficie in m. q. da occuparsi 12,20.
Indennità stabilita pei due terreni, lire 41,46.

Registrato *gratis* in Tivoli addì 18 gennaio 1892 al n. 309, foglio 41, vol. 25 del mod. 1.

Il Ricevitore
GISMONDI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 29 febbraio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3¦4 coperto	—	6 3	0 8
Domodossola	1¦4 coperto	—	10 4	1 0
Milano	coperto	—	9 2	5 3
Verona	coperto	—	9 9	6 0
Venezia	coperto	calmo	8 0	4 1
Torino	1¦4 coperto	—	8 7	2 8
Alessandria	nebbioso	—	8 5	0 8
Parma	1¦4 coperto	—	6 8	4 0
Modena	3¦4 coperto	—	8 0	4 5
Genova	coperto	calmo	9 2	7 8
Forlì	coperto	—	8 0	5 6
Pesaro	3¦4 coperto	calmo	7 6	5 9
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	12 0	6 8
Firenze	1¦2 coperto	—	12 5	7 6
Urbino	nebbioso	—	6 8	2 4
Ancona	coperto	calmo	8 0	6 2
Livorno	1¦2 coperto	calmo	15 2	8 5
Perugia	coperto	—	13 1	6 4
Camerino	coperto	—	11 9	4 9
Chieti	coperto	—	10 4	3 0
Aquila	coperto	—	13 6	4 0
Roma	coperto	—	15 0	9 2
Agnone	1¦2 coperto	—	10 1	3 9
Foggia	coperto	—	15 9	9 0
Bari	1¦4 coperto	calmo	16 2	11 0
Napoli	1¦2 coperto	legg. mosso	14 0	10 3
Potenza	coperto	—	13 9	6 0
Lecce	3¦4 coperto	—	14 8	12 0
Cosenza	nebbioso	—	18 0	6 2
Cagliari	—	—	—	—
Reggio Calabria	3¦4 coperto	mosso	16 9	13 1
Palermo	1¦2 coperto	calmo	22 3	7 4
Catania	sereno	calmo	14 8	11 0
Caltanissetta	1¦4 coperto	—	13 4	7 6
Siracusa	1¦4 coperto	legg. mosso	17 7	11 7

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 29 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 758 5
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 66
Vento a mezzodì . . . . . . S W debole.
Cielo a mezzodì. . . . . 3¦4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 16°,0. Minimo = 9°,2.
Pioggia in 24 ore: mm. 16.6.

Li 29 febbraio 1892.

In Europa pressione leggermente elevata intorno al golfo di Riga, da 756 mill. da Parigi alla Baviera. Riga 765; Svezia centrale 772.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dovunque; piogge fuorchè al Nordovest; venti qua e là forti del terzo quadrante al Sud del continente; temperatura diminuita in parecchie stazioni.

Stamane: cielo nuvoloso, coperto o nebbioso; venti del terzo quadrante, deboli a freschi al Sud, calma altrove; barometro a 758 mill. al Nord, intorno a 761 in Sicilia.

Mare agitato nel Canale d'Otranto, mosso lungo la costa tirrenica.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali; cielo nuvoloso con qualche pioggia specialmente al Nord e Centro.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 29 febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,30.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Accordansi congedi ai senatori Atenolfi e Saladini.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Provvedimenti, per gli infortuni nel lavoro » (N. 83).

PRESIDENTE rammenta che sabato la discussione giunse all'art. 14 così concepito:

Art. 14.

Gli assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente, ove l'infortunio abbia avuto luogo per dolo di queste o per inosservanza dei regolamenti riconosciuta da sentenza penale passata in giudicato, allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, dedotti i premi incassati.

Nell'uno e nell'altro caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere l'indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma pagata al danneggiato, o ai suoi aventi causa dall'Istituto assicuratore, la quale però viene computata.

L'azione di regresso e quella diretta ad ottenere l'indennità nei due casi sopramentovati si prescrivono nel termine di due anni dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Dà la parola su questo articolo al relatore.

AURITI, relatore, chiarisce la ragione della soluzione accolta dallo Ufficio centrale che vuole ristabilito l'impero del diritto comune nel caso di colpa grave, ben raffigurata, sia dell'intraprenditore o industriale o dei loro preposti, sia dello stesso operaio.

Il caso di colpa grave dell'intraprenditore, industriale o loro preposti rientra nel diritto comune nel sistema della legge austriaca e in quello seguito dai progetti francesi e del Belgio.

Pel nostro diritto la limitazione della ordinaria responsabilità civile al solo caso di colpa grave, esonera l'intraprenditore o industriale di parte non lieve degli obblighi che ad essi derivano attualmente dalle disposizioni del Codice civile.

Non bisogna distruggere nei capi d'imprese o industrie pericolose il sentimento della propria responsabilità o annullare la principale garentia per la tutela della vita e del corpo degli operai o accordare al pagamento obbligatorio di una somma, spesso non elevata, del premio per l'indennità legale effetti sproporzionati alla causa. Nè basta in questo caso che s'invochi il bisogno di pacificazione, che allontani i conflitti tra padroni ed operai; poichè, quando il conflitto è inevitabile per la natura delle cose ed attinge un certo grado, la sola giustizia è la vera pacificatrice capace di armonizzare gli opposti interessi.

È insieme troppo e troppo poco lo ammettere la colpa grave come fonte per la responsabilità di diritto comune dei padroni solo quando vi sia infrazione di regolamenti preventivi, accertata con condanna penale.

Il caso di colpa grave dell'operaio deve pure reggersi col diritto comune perchè l'operaio non è una macchina incosciente nè bisogna avvilirne la dignità o sacrificare gli altrui diritti.

Nè si dica che in tal modo gli scopi della legge sono frustrati.

Non lo possono essere se si accoglie la procedura proposta dall'Ufficio centrale.

Dimostra come a discernere la gravità della colpa risponda con precisione il criterio accolto dall'Ufficio centrale, criterio che poggia sul giudizio severo del magistrato permanente, che applicando al-

l'imputato pena restrittiva della libertà personale escluda il concorso di circostanze attenuanti.

Non può dirsi grave la colpa, che sia riconosciuta scusabile per circostanze attenuanti, o che sia stata punita con pena pecuniaria, quando si sarebbe potuto applicare pena ristrettiva della libertà personale.

Dimostra che in questo modo si stimola l'interesse delle parti a promuovere giudizi penali.

Conchiude proponendo tre emendamenti per i quali l'art. 14 sarebbe formulato così :

« Nessuna indennità è dovuta all'operaio, contro il quale si provi che l'infortunio fu cagionato da un suo dolo o colpa grave, ovvero da forza maggiore estranea all'impresa o industria in cui prestava il lavoro.

« Se l'infortunio avvenne per dolo o colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria, o di coloro che egli prepose alla direzione o sorveglianza del lavoro e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, è dovuta all'operaio, oltre all'indennità legale, la somma necessaria ad integrare il risarcimento del danno a norma del diritto comune.

« La prova del dolo e dalla colpa grave deve risultare da condanna penale, che in caso di colpa sia a pena restrittiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 50 del Codice penale.

« Quando il giudizio penale sia reso impossibile, o debba arrestarsi, per amnistia, per morte o contumacia dell'imputato, o perchè l'operaio soffrì egli solo i danni della causa a lui imputabile, la prova si farà incidentalmente, con gli stessi criteri, nel giudizio civile.

« L'azione per ripetere l'indennità si prescrive ;

« *a*) l'azione per indennità legale con un anno dal giorno dell'infortunio ;

« *b*) l'azione per l'integrale risarcimento del danno con la prescrizione dell'azione penale o col decorrimento di due anni dal giorno in cui esistano gl'impedimenti al procedimento penale specificati con l'ultimo capoverso dell'art. 6 :

« osservata per l'azione civile la disposizione dell'art. 2145 del Codice civile.

« In caso d'infortunio cagionato da dolo o colpa grave dell'intraprenditore o industriale o delle persone di cui risponde, ovvero dell'operaio, accertati nel modello stabilito con l'articolo 6, l'istituto assicuratore ha diritto a ripetere dal colpevole l'indennità pagata dedotto il premio.

« La sua azione si prescrive con la prescrizione dell'azione penale, o col decorrimento di un anno dal giorno in cui esistano gl'impedimenti al procedimento penale specificati nell'ultimo capoverso dell'articolo 6.

VITELLESCHI, constata l'importanza dell'articolo in discussione.

Dice che il dritto e il giusto sono eterni ed immutabili. E, pertanto, quando qui si parlasse di creare un dritto nuovo, questo non sarebbe se non una menomazione del diritto vigente.

Se la legge attuale è un provvedimento sociale, non deve innovare il diritto comune.

Trova più logico il sistema dell'Ufficio centrale: la legge attuale non deve porsi in conflitto col diritto comune.

Chi incontra rischi professionali ha diritto a un compenso ma non all'indennità ; manca l'ente che la deve pagare.

Non bisogna distruggere la responsabilità nascente dalle alee che ciascuno corre.

Chi assume una professione rischiosa sa ciò a cui va incontro, e quando gli incoglie il rischio non ha diritto a indennità.

Questo concetto risponde alla moralità privata e pubblica.

Chi si avvantaggia delle industrie rischiose è la società intera: l'operaio si rivale sul salario, l'industriale sull'interesse del capitale.

Quindi nessuna deroga al diritto comune.

Il sistema di assicurare solo pei casi fortuiti, proposto dal senatore Parenzo è il più logico ; ma hanno un certo peso le obbiezioni fatte dal ministro, cioè aumento di liti, mancanza di pacificazione.

Consente che tutti i diritti nascenti da colpa grave passino alla Società assicuratrice : la quale, o si rivarrà solo di ciò che ha pagato, o anche completerà la somma già avuta dall'operaio.

Il sistema dell'Ufficio centrale che si riferisce al giudizio penale non gli pare accettabile ; raro il caso che si possa procedere, rara la condanna.

Con questo sistema si fa più male che bene all'operaio : si ha una vera immoralità.

Si accordano favori a chi non ne ha diritto con lesione del diritto altrui.

Si impone un carico all'industria per togliere i diritti all'operaio.

Di più l'industria aggravata, farà delle economie e ogni economia fatalmente si convertirà in un pericolo.

La legge, com'è proposta, indurrà una certa specie di trascuranza volontaria.

Bisogna invece scemare gli infortuni del lavoro : questo è lo scopo della legge.

Nè i regolamenti basteranno a dare una controspinta ; chi ne assicura, come se ne assicura, il reale ed efficace adempimento?

Il regolamento preventivo non potrà mai surrogare la molla potentissima dell'interesse.

Non crede sia un troppo grave peso per l'industria il lasciare libero l'impero del diritto comune : lo attestano le stesse statistiche allegate dal relatore circa le cause dell'infortunio.

L'onere, dopo tutto, è di chi se lo merita.

Il compenso dei regolamenti complementari dovrà avere effetto non solo rispetto alle Società assicuratrici, ma anche ed essenzialmente presso i tribunali.

Adunque l'aggravio sull'industria è cosa assai tenua.

Non si potrebbe, per esempio, per ottenere un minor aggravio all'industria, dalle Società di assicurazione scontare sulle tariffe le somme che conseguano dai giudizi di responsabilità per colpa?

ANNONI, dice che come determinante delle tariffe di assicurazione dovrà necessariamente entrare anche la considerazione delle probabilità di rivalersi sulle quali possono contare le Società assicuratrici.

Non entra nella questione della responsabilità perchè di indole rigorosamente giuridica.

Finora si è mostrato di preoccuparsi dello strappo che con questo progetto si rischia di fare al diritto comune.

Ma non si è badato abbastanza al gravissimo strappo che si rischia di fare al diritto degli industriali. Dichiara che esso sarebbe gravissimo e che non potrebbe non pesare rudemente sulle tariffe.

Parla di ciò che praticamente avviene presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e della diversa specie di polizze che da esse vengono rilasciate e che comprendono anche l'assicurazione per la responsabilità civile.

Assicura che, ad onta che già queste polizze sommino a circa centoventimila, i casi di controversie sono stati rarissimi e che anche per questi si è transatto con rapidità ed agevolezza.

Torna a pregare il Senato di considerare la estrema gravezza che verrebbe dai sistemi dell'ufficio centrale e da quello dell'onorevole Vitelleschi agli industriali ed ai danni che ne verrebbero agli stessi operai. La forza di questa legge starà nei regolamenti.

Il tempo di un provvedimento è venuto e, poichè il sistema di libertà non ha dato sufficienti risultati, crede proprio che debbasi stabilire la obbligatorietà.

Appoggia caldamente il progetto ministeriale, aggiungendovi tuttavia l'ultima parte dell'emendamento dell'Ufficio centrale, relativa alla eccezione del dolo per l'operaio.

VITELLESCHI gli pare che l'onorevole Annoni abbia fatto piuttosto una critica della legge che della sua proposta.

Nega che questa aggravi l'industria : la tesi contraria certo non fu dimostrata.

Alla ragione tecnica addotta dal senatore Annoni, egli oppone la

ragione che nasce dalla tutela di quel sacro interesse che è il diritto della giustizia.

ANNONI dimostra che se l'industriale deve essere aggravato bisogna, in compenso, accordargli una certa quiete circa le responsabilità civili.

A questo mira la legge.

La cui forza starà in quei regolamenti preventivi alla efficacia dei quali l'onor. Vitelleschi non crede.

Egli lo assicura che il Governo quando ne sorveglierà l'applicazione avrà per alleate tutte le Società d'assicurazione.

E queste sono mosse appunto da quella molla dell'interesse personale in cui l'onor. Vitelleschi ripone tanta fiducia.

AURITI chiarisce le differenze fra i due progetti nel caso di dolo da parte dell'imprenditore.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Il sistema delineato dal senatore Vitelleschi è completamente nuovo. Ma oramai in materia di cui tutto il mondo si occupa, non è più il caso di sistemi nuovi.

Bisogna contentarsi di seguire qualcheduno di quelli che già sono stati escogitati e sperimentati. E meglio vale fare oggi e presto, per non essere costretti a dover prendere alquanto più tardi deliberazioni più ponderose.

È grave, nelle conseguenze, la divergenza fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Il Senato votò già due concetti: l'assicurazione obbligatoria e il rischio professionale.

L'assicurazione si sostituisce alla responsabilità del Codice civile.

Accettando la proposta dell'Ufficio centrale, l'industria sarebbe aggravata da due oneri: quello dell'assicurazione e quello della responsabilità del diritto comune, per quanto attenuata.

Lo stesso Ufficio centrale esce dal diritto comune quando ne esclude la colpa lieve, e la fa rientrare nel concetto del rischio professionale.

Il sistema del progetto ministeriale invece è rigorosamente logico: l'assicurazione si sostituisce e deve sostituirsi alla responsabilità.

Il progetto fa per legge, ciò che già si fa volontariamente.

La responsabilità penale resta intatta. Circa i danni civili chi vieta le transazioni? Non le vietano nè la moralità, nè la legge Orbene sarà questa legge che farà una transazione fra tutte le ipotesi.

La misura delle indennità è modellata in proporzione all'influenza delle cause dalle quali deriva l'infortunio.

In novanta casi l'operaio non ha diritto a indennità, in dieci casi lo ha; ora gli daremo un compenso sempre.

È inumano lasciare i casi di colpa dell'operaio senza un compenso nascente dell'assicurazione.

Il peso che questa legge dà all' industria è largamente compensato.

Oggi l'assicurazione volontaria comprende tutti gli infortuni, anche quelli nascenti da colpa dell' industriale o dell'operaio.

Ed oggi, mentre vige la responsabilità del diritto comune, è lecita l'assicurazione contro la responsabilità civile.

Non è dunque questione di moralità, ma di tornaconto.

Le eccezioni dell'Ufficio centrale non sono sanzionate nelle due leggi vigenti.

Osserva che il senatore Vitelleschi, poichè, come membro dell'Ufficio centrale, ha difeso il progetto del 1885, non può oggi muovere le critiche che ha mosso.

Se allora lodò il sistema germanico, oggi non può biasimare il progetto ministeriale che concorda coi tipi di leggi soli esistenti e funzionanti, coi progetti anteriori e coi pareri espressi dal Parlamento.

Non può credere che oggi il Senato non trovi giusto ed equo ciò che già tale trovò, tanto più che il tempo trascorso dal 1885 ad oggi confermò, in modo diretto e indiretto, che quel principio è sempre equo e giusto.

Sarebbe ingiusto che l'assicurazione obbligatoria oggi proposta avesse effetti minori di quelli che si volevano dare nel 1885 all'assicurazione volontaria.

Siccome non si obbliga l'industria a indennizzare il caso fortuito, ma solo ad assicurare, così non vi è privilegio di alcuno concesso mediante lesione di diritti.

L'espropriazione della libertà e della volontà degli industriali trova il compenso nell'assoluzione dalla responsabilità.

Senza tale compenso vi sarebbe una ingiustizia uguale a quella che farebbe lo Stato se espropriasse per pubblica utilità un immobile e non compensasse il proprietario.

E, oltre a commettere una ingiustizia, si rischierebbe di rovinare molte industrie.

Il dolo evidentemente è escluso, provenga esso dall'industriale o dall'operaio.

E' pure esclusa la colpa configurata nella inosservanza dei regolamenti, perchè essi sono la tutela e la guarentigia migliore dell'operaio.

Essi costituiscono indiscutibilmente un mezzo per scemare gli infortuni: chi non li osserva deve appunto rispondere.

Così è tolto il pericolo che l'industriale, perchè ha fatto le assicurazioni, diventi trascurato e negligente.

E questo modo di configurare la colpa è molto più giusto, perchè più acconcio di quello proposto dall'ufficio centrale.

La condanna afflittiva senza attenuanti non è un criterio pratico: essa non è prova che la colpa sia grave.

Le circostanze attenuanti possono derivare da fatti subbiettivi e non dalla condotta dell'imputato nel fatto per cui è chiamato in giudizio.

La giurisprudenza francese entrò nell'ordine d'idee che l'art. 14 del progetto sanziona.

Andare oltre sarebbe pericoloso.

Nel caso di colpa grave dell'operaio, il sistema dell'ufficio centrale è inattuabile: si ricorre al giudizio civile, cioè si ripristinano le contese e i tribunali: avremo i danni dei due sistemi, i vantaggi di nessuno.

Alla procedura esistente se ne aggiungerà un'altra.

Insomma, senza alcun bene certo, si annienterà l'effetto pacificatore della legge.

Il progetto del Ministero ha per sè la scienza, l'equità, l'esperienza, l'interesse politico; invoca che sia approvato l'art. 14 coll'aggiunta, se così pare, dell'ultima parte dell'emendamento dell'Ufficio centrale relativa alla eccezione del dolo per l'operaio. (Benissimo, vive approvazioni).

VITELLESCHI, gli duole che il ministro gli abbia risposto che non risponde.

L'esempio delle leggi della Germania e dell'Austria è un po' dubbio ancora; altri Stati, intanto non hanno fatto nulla.

La novità della sua proposta non era una ragione per non occuparsene.

Anzi le obiezioni fatte dal ministro all'Ufficio centrale ne confermano la bontà.

Dire che l'industriale trova il compenso per l'aggravio nell'esonero dalla responsabilità, è confessare che si fa una transazione immorale.

Anch'egli come il ministro vuole che si levi di mezzo l'industriale e che di fronte restino la Società d'assicurazione e l'operaio.

Così anzi si introduce una moralità nella legge.

Dimostra che egli, sostenendo il progetto del 1885 e combattendo questo, non si trova punto in contraddizione con sè stesso: lo prova il testo degli articoli proposti dall'Ufficio centrale d'allora che erano profondamente diversi nel loro concetto da quelli proposti adesso dal ministro.

MESSEDAGLIA chiede alcuni schiarimenti al ministro perchè l'articolo sia reso più preciso.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, legge un emendamento dichiarativo dell'art. 11.

Dopo le parole: « per dolo di questo o per inosservanza » dire: « delle misure preventive prescritte dai regolamenti, ecc. ».

E quale terzo comma, inserire questo:

« Gl'istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro

l'operaio offeso quando consti da sentenza passata in cosa giudicata che l'infortunio fu conseguenza del dolo ».

AURITI, relatore, fondamento di questa legge è un nuovo diritto che innova al diritto tradizionale.

Si volle per questo quasi toglier credito alla relazione: mentre dettandola egli tenne conto di tutti gli interessi sociali e politici.

Espone lo stato della legislazione estera circa la colpa grave.

Propone un sotto emendamento all'emendamento già proposto, per chiarire meglio i suoi concetti.

Dimostra come la colpa grave debba esulare dal concetto dell'assicurazione.

Opina che il sistema del senatore Vitelleschi ingenererebbe confusione - questo sistema poi contraddirebbe insieme al progetto dell'Ufficio centrale e a quello Ministeriale.

La Germania e l'Austria escludono la colpa grave e non la configurano neppure.

Il progetto ministeriale o è troppo, o troppo poco.

Troppo, poichè tra le minuzie dei regolamenti vi può essere tale disposizione, la cui inosservanza, per aver contribuito in minima parte al disastro, non potrebbe dirsi un fatto di colpa grave.

Troppo poco, perchè può esservi una cautela così ovvia e di ordinaria prudenza da non essersi creduto necessario d'inscriverla nel regolamento, e l'averla omessa non sarebbe pel progetto ministeriale un caso di colpa grave.

Il connettere una colpa grave colla violazione del regolamento indurrà una responsabilità del Governo per averli compilati in un modo o nell'altro.

Nel periodo in cui non vi potranno essere ancora i regolamenti, non vi sarà responsabilità.

La colpa, quando è punita nel modo più grave, evidentemente è grave.

L'oratore prega il Senato di volergli concedere qualche minuto di riposo.

Voci: A domani a domani.

PRESIDENTE rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta è sciolta (5,45).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 29 febbraio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

TRIPEPI presenta una relazione sopra un disegno di legge per modificazione alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze relative all'ordinamento catastale.

AGNINI svolge una interpellanza firmata anche dagli onorevoli Basini e Basetti al ministro delle finanze « intorno ai suoi intendimenti riguardo all'adempimento degli impegni contratti dallo Stato con il Compartimento Modenese, in forza della legge 4 gennaio 1880 e dell'articolo 54 della legge 1° marzo 1886. »

Osserva anzitutto che il ministro non ha risposto alla domanda mossagli dall'onorevole Colajanni sul modo col quale il Governo farà fronte alla minore entrata che si verificherà quando verrà applicata l'aliquota provvisoria del 7 per cento alle provincie che hanno ottenuto l'acceleramento del catasto, e chiede una dichiarazione categorica su questo punto.

Dimostra poi la condizione eccezionale del compartimento modenese, per la cui perequazione fu promulgata una legge speciale fino dal 1880, per sostenere che la catastazione, soprattutto nelle provincie di Modena e di Reggio Emilia, deve avere la precedenza su quella delle altre provincie e chiedere che essa sia sollecitata.

Sostiene infine che, contrariamente alle risoluzioni del ministro, le provincie già estensi hanno diritto ad uno sgravio d'imposta nel caso d'infortunii; dimostrando che, nella valutazione del reddito di quelle provincie, non fu tenuto conto degli infortunii. (Bene!)

DARI giura.

PRESIDENTE dichiara decadute le interpellanze dei deputati Marinuzzi e Dal Verme.

BRUNICARDI, premesso che non può consentire nella opinione espressa dall'onorevole Colajanni, nella tornata di lunedì scorso, intorno allo scopo della legge del 1886, dichiara di non poter essere sodisfatto delle risposte date nella stessa tornata dall'onorevole ministro; essendo evidente che, se la deficienza di mezzi ha ritardato fino ad ora le operazioni catastali, la ulteriore riduzione introdotta nel futuro bilancio ridurrà quelle operazioni a proporzioni insignificanti nella generalità almeno dei compartimenti.

COLAJANNI risponde all'onorevole Brunicardi, all'onorevole Fagiuoli, e all'onorevole ministro delle finanze, mantenendo le cifre e le osservazioni già enunciate, e dichiarando di non essere soddisfatto delle risposte ottenute.

FAGIUOLI, SUARDI GIANFORTE, ARTOM e LUZZATI IPPOLITO prendono atto delle dichiarazioni del ministro, e se ne dichiarano soddisfatti, sollecitando la presentazione di un disegno di legge che regoli gli effetti giuridici del catasto.

CADOLINI presenta la relazione sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio 1891 92 e sul disegno di legge per l'emissione dei buoni del Tesoro a lunga scadenza.

PONSIGLIONI non può dichiararsi soddisfatto, ritenendo inevitabile la sospensione dei lavori nelle provincie sarde, in seguito alla riduzione dei fondi.

PRESIDENTE annuncia che il deputato Dal Verme ha ripresentato la interpellanza ch'era stata dichiarata decaduta.

DAL VERME dà ragione della interpellanza diretta al ministro delle finanze « su talune spese che l'articolo 207 del regolamento per la esecuzione della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria 1° marzo 1886 pone a carico dei comuni. »

Ritiene che l'articolo 207 del regolamento, ponendo a carico dei comuni le spese per le Commissioni censuarie e loro delegati e dei relativi verbali, contraddica all'articolo 40 della legge, il quale poneva tutte le spese di delimitazione e terminazione delle proprietà private a carico dei possessori.

Per effetto di quella disposizione, cinquemila comuni circa verrebbero gravati d'una spesa, che l'oratore calcola complessivamente in una somma che non può essere inferiore ai venti milioni.

Stima quindi urgente rimediare all'inconveniente abolendo l'operazione preliminare a carico dei comuni e stabilendo che la compilazione del verbale si faccia dopo il rilevamento.

Ritiene poi insufficiente per gli effetti giuridici del catasto il verbale, che attualmente si redige e si deposita negli archivi comunali.

Non intende con ciò dire che tutto quello che riguarda il catasto vada male, riconosce anzi che da certi lati tecnici il catasto è egregiamente compito.

Crede che il ministro perciò più facilmente potrà riparare gli inconvenienti lamentati. (Approvazioni — Alcuni deputati si congratulano con l'oratore).

PRESIDENTE annuncia la seguente mozione dell'onorevole Colajanni, il quale non si è dichiarato sodisfatto della risposta del ministro, all'interpellanza da lui presentata.

« La Camera invita il ministro delle finanze a presentare un disegno di legge che, correggendo quello del 1° marzo 1886, elimini gl'inconvenienti sinora deplorati, e miri a conseguire nel modo più equo nel generale interesse del paese, lo scopo probatorio e quello perequatorio ad un tempo, che furono i primi principii, che si propose il Parlamento nel votare la legge del 1886.

« Colajanni, Pantano ».

COLOMBO, ministro delle finanze, risponde a diversi oratori che concentrerà tutti gli sforzi ed i mezzi in alcune provincie, dove i lavori del catasto sono più avanzati, affinchè siano presto terminati.

All'on. Agnini fa osservare che nelle provincie estensi si sta compiendo il nuovo catasto e che in esso si dedurrà una quota per gli infortuni, che possono accadere rovinando i raccolti.

All'on. Brunicardi replica che è nel concetto dell'oratore di rendere più intensi i lavori dove sono più urgenti e di ritardarli dove sono meno urgenti. Con ciò crede di essersi scagionato dagli appunti mossi dall'on. Colajanni e fa osservare che non ha violato nè lo spirito nè la lettera della legge sul catasto.

Ribatte ancora le previsioni dell'on. Colajanni riguardo alla spesa ed alla durata del catasto. In fondo il catasto potrà essere compiuto in 25 o 30 anni e non costerà più di 200 milioni al Governo e circa 25 o 30 milioni agli enti locali. Respinge poi ogni sospetto di malvolere o d'imperizia a carico del personale catastale che in complesso adempie lodevolmente l'ufficio suo.

Quanto alla questione degli effetti giuridici sulla quale si trattenne l'onorevole Colajanni la base della soluzione si trova nell'articolo 29 della legge.

Promette che tra non molto presenterà il disegno di legge per la probatorietà del catasto.

Quanto alla legge del 1886, pur riconoscendo che in qualche punto si potrebbe ritoccarla, e promettendo di studiare, se sia il caso di modificazioni legislative, non può prendere impegno formale di presentare una legge.

Spera che l'onorevole Colajanni si accontenterà di questa dichiarazione.

In caso contrario, volendo prima presentare la legge sul catasto probatorio, domanda che lo svolgimento della mozione sia differita a tre mesi.

Rispondendo all'onorevole Dal Verme, osserva che la questione da lui sollevata implicherebbe una modificazione della legge.

Non conviene nelle osservazioni dell'interpellante in ordine alla spesa, che importa l'attuale sistema dei verbali di delimitazioni.

Non consente neppure che tali verbali siano superflui; poichè essi sono anzi la necessaria preparazione al rilevamento.

Volendoli sopprimere, la spesa, che essi rappresentano, ricadrebbe sul Governo.

Perciò, pur premettendo di studiare se anche in questa materia si possano introdurre semplificazioni ed economie, non potrebbe accettare un radicale cambiamento di sistema.

AGNINI si dichiara soddisfatto per ciò che riguarda il Compartimento modenese.

Attende risposta per la questione mossa da lui e dall'onorevole Colajanni.

COLOMBO, ministro delle finanze, osserva che le Provincie che avranno il catasto nel più breve termine l'avranno fra quattro o cinque anni

È inutile dunque dire fin d'ora che cosa il Governo crederà di fare per sodisfare alla deficienza di quel cespite.

DAL VERME rettifica talune osservazioni dell'onorevole ministro, e conferma l'esattezza delle cifre addotte.

Afferma che i verbali non sono che un perditempo per i periti catastali; e quindi, abolendoli, non si aggraverebbe punto il Governo di una maggiore spesa.

Poichè l'onorevole ministro ha promesso di studiare la questione, attenderà le sue deliberazioni; intanto si dichiara sodisfatto.

BRUNICARDI, per fatto personale, osserva che la legge fa obbligo tassativo di non interrompere i lavori e di non turbarne il normale andamento.

Ora, ridurre il lavoro a proporzioni quasi derisorie è certamente contrario allo spirito della legge.

COLAJANNI mantiene i concetti esposti in ordine alla legge, che ritiene legge di sperequazione anzichè di perequazione. Tuttavia, prendendo atto delle cortesi promesse del ministro, accetta il termine da lui proposto di tre mesi, per lo svolgimento della sua mozione; tanto più che, ove si discuta prima la legge sul catasto probatorio, potrà forse divenire inutile la discussione della mozione stessa.

COLOMBO, ministro delle finanze. Ringrazia l'onorevole Colajanni e ripete che, pur ritenendo sodisfacente l'andamento generale dei lavori catastali, non si rifiuta di studiare la questione e di far tesoro della esperienza per ovviare agli eventuali inconvenienti.

(La mozione dell'onorevole Colajanni è differita a tre mesi).

PRESIDENTE dichiara esaurite le interpellanze relative ai lavori catastali.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE annuncia le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sugli intendimenti suoi circa i modi di evitare gli inconvenienti ripetutamente deplorati nelle lotte elettorali della provincia di Siracusa.

« Colajanni ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di agricoltura industria e commercio intorno ai decreti 21 gennaio 1892 per l'applicazione della legge 10 luglio 1887, che costituiva in ente autonomo, a scopo di istruzione agraria, i beni della ex Abazia di San Pietro in Perugia.

« Fani — Faina ».

« Il sottoscritto chiede all'onorevole ministro dei lavori pubblici se intenda prendere alcun provvedimento per evitare le disgrazie che possono succedere al passaggio del ponte San Paolo sulla linea Roma-Civitavecchia.

« Leali ».

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro delle finanze per conoscere se intende di proporre l'abolizione della Giunta superiore del catasto.

« Imbriani-Poerio ».

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Comunica in seguito le seguenti domande d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di agricoltura e commercio quando intenda di presentare alla Camera il disegno di legge per il bonificamento dell'Agro romano promesso fino dallo scorso anno.

« Menotti. »

« Il sottoscritto muove interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio, ministro *interim* d'agricoltura e commercio sui demanii comunali del mezzogiorno d'Italia.

« Placido. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sulla nuova tariffa daziaria che si è applicata a Napoli.

« Placido ».

« Il sottoscritto muove interpellanza al ministro del Tesoro per conoscere se crede di provvedere al grave inconveniente della liquidazione di pensioni per una certa categoria di funzionari avventizi.

« Imbriani-Poerio ».

BELTRAMI propone che domani non si tenga seduta.

IMBRIANI si oppone, e domanda che domani continui lo svolgimento delle interpellanze.

(La Camera respinge la proposta dell'onorevole Beltrami).

La seduta termina alle 5.50 pom.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 29. — Ieri in una osteria del sobborgo Margarethen, presso Vienna, si tenne una riunione di seicento operaie.

L'operaia Grubinger descrisse a foschi colori la misera situazione delle operaie che a causa dei meschini guadagni sono obbligate alla prostituzione.

Disse che i seduttori sono sempre ufficiali dell'esercito, nobili e ricchi.

L'operaia non ha nulla da attendersi di buono dalla emancipazione delle donne voluta dalla borghesia; l'unica speranza delle donne operaie deve consistere in un accordo con gli operai che presto o tardi avranno quello cui giustamente hanno diritto.

L'operaia Dworak tenne un applaudito discorso sulla riduzione delle ore di lavoro, affinchè l'operaia abbia tempo di sorvegliare la educazione dei figli.

Criticò aspramente il governo che continua a sequestrare i giornali socialisti perchè vuol mantenere il popolo nella ignoranza.

Il rappresentante del governo sciolse l'adunanza e ne seguì un baccano con grida e proteste.

Le operaie abbandonarono la sala cantando l'inno del lavoro e inneggiando alla democrazia sociale e internazionale.

BERLINO 29. — Da sabato non vi furono più disordini.

La città è tranquilla.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 29 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		—		92,60 65 75	— —	
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	92,35 37 1/2 40 42 1/2	92 42 1[2			— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—	(45	— —			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 90	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 10	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0[0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			485 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —		635 634,50	— —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			488 —	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1300 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1015 —	
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —		317 18 18 1[2 19 19 1[2	— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —		(2) 20 1/2 21 22 23	300 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			37 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —			350 —	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gas	15 ottob. 91	500	500		— —			785 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —		1125	— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —		230 231	— —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —		190	— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			116 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			308 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —			152 —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			407 —	
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	— — — —	103 70
	Parigi	Cheques	— — — —	103 50
3	Londra	90 giorni	25 91 — —	— —
	»	60 giorni	— — — —	»
	»	Cheques	— — — —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	
	Germania	Cheques	» »	»

Risposta ai premi } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione }
Compensazione 27 »
Liquidazione 29 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI.

Visto: Il Presidente: B. TANLONGO.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1892.

Rendita 5 0[0	92 50	Az. Banco di Roma.	300 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0[0	58 —	» Banca Tiberina.	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	310 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —	» » Ind. e Com.	000 —	» » Metallurgica Italiana.	230 —
Prest. Rotschild 5 0[0.	101 —	» » » Certif.	465 —	» » della Piccola Borsa	210 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	330 —	» » Caoutchouc	65 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	800 —	» » Risanamen.	153 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1140 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer Meridionali.	638 —	» » Condot. d'ac.	234 —	» » Fond. Vita.	230 —
» » Mediterranee	488 —	» » Gen Illumin.	235 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » » certif.	478 —	» » Tramway Om.	116 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale.	1315 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1018 —	» » Molini e Magaz. Gen.	85 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Generale	323 —	» » Immobiliare.	2(2 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.